

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
655/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA,
PER LA COMPETENZA 2016. INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 629/2017/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto legge 244/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2017, n. 115, recante il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 120/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 175/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 801/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 81/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 134/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 134/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 629/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 629/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 653/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 653/2016/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità 28 settembre 2017, 10/2017 recante “Determinazione

- dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 ai fini del calcolo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016”;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
 - la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
 - la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* del 16 settembre 2017 (prot. 30788 del 22 settembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 settembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 39, del decreto legge 83/12 (così come modificato dalla legge di conversione 134/12) contiene disposizioni in materia di rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico a favore delle imprese a forte consumo di energia;
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2013 le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa);
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione;
- in attuazione alla deliberazione 467/2013/R/eel, e successive modificazioni, la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini dell’iscrizione delle imprese aventi diritto all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, attraverso il quale sono stati raccolti i dati necessari rispettivamente per l’anno 2012 (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013), per l’anno 2013 (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014), per l’anno 2014 (in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015) e per l’anno 2015 (come dettagliato nel prosieguo);
- le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 delle “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida) prevedono, tra l’altro, che gli Stati membri possano adottare misure agevolative per le imprese a forte consumo di energia

elettrica sotto forma di riduzione dei costi associati esclusivamente al finanziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto di determinate condizioni (indicate al paragrafo 3.7.2), oggetto di verifica da parte della Commissione europea (nell'ambito del procedimento di valutazione delle misure istitutive di aiuti di Stato);

- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in data 17 aprile 2014;
- nella pendenza del procedimento di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (di seguito: procedimento europeo di verifica), l'Autorità, anche al fine di ottemperare al connesso obbligo di *standstill*, garantendo, nei fatti, l'effetto utile, ha introdotto, tra l'altro, un sistema di garanzie per l'eventuale ripetizione delle agevolazioni corrisposte;
- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha confermato le disposizioni di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata, fino al 31 dicembre 2015, fatte salve le condizioni che potranno essere poste dalla Commissione europea, in esito alla conclusione del procedimento di cui sopra, rimandando a successivo provvedimento l'aggiornamento delle disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, a partire dalla competenza 2016, in esito alla conclusione del medesimo procedimento;
- con la deliberazione 677/2016/R/eel, l'Autorità ha dato disposizioni urgenti alla Cassa allo scopo di attuare le misure agevolative a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015;
- con specifico riferimento all'anno di competenza 2015, la deliberazione 677/2016/R/eel ha dato disposizioni alla Cassa di aprire il portale on-line ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015, confermando quanto già previsto dalla deliberazione 120/2016/R/eel in merito alla raccolta di dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL), al fine di consentire, alle competenti amministrazioni dello Stato, di valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà offerta dai paragrafi 189-190 delle Linee Guida ai fini della quantificazione delle agevolazioni (di seguito: clausola VAL);
- con la successiva deliberazione 801/2016/R/eel, la Cassa ha messo a disposizione il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015 fino al 3 aprile 2017, raccogliendo anche i dati relativi al VAL relativi agli anni 2011-2015;
- con le deliberazioni 81/2017/R/eel e 134/2017/R/eel è stato previsto di ampliare l'accesso alle agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica, a partire dall'anno di competenza 2015, anche alle imprese con codici ATECO corrispondenti ai codici estrattivi NACE, inclusi nell'Allegato 3 e nell'Allegato

5 delle Linee Guida; a tal fine è stato protratto di 30 giorni, ovvero fino al 3 maggio, per le imprese con codici ATECO relativi ad attività di natura estrattiva, il termine per la registrazione al portale della Cassa;

- la Cassa ha recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente all'anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 16 settembre 2017, la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità ha dato richiesto, alla Cassa, di procedere ad un approfondimento in merito alla completezza e consistenza dei dati raccolti per il calcolo del VAL in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida.

CONSIDERATO CHE:

- con la decisione C(2017) 3406, la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente;
- il piano di adeguamento approvato con la decisione di cui al precedente alinea considera una revisione generale del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2018, in concomitanza con la riforma delle modalità di esazione delle componenti degli oneri generali per tutte le utenze non domestiche;
- detta revisione prevede, tra l'altro, il passaggio da un sistema di erogazione "*ex-post*" delle agevolazioni a un sistema in cui alle imprese a forte consumo di energia elettrica viene applicato "*ex-ante*" un livello ridotto di oneri generali, e l'utilizzo della "clausola VAL";
- con la deliberazione 481/2017/R/eel, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 138/2016/R/eel, l'Autorità ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici applicabile alle utenze non domestiche a partire dal 1 gennaio 2018, in coerenza con la decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
- per il periodo antecedente il 1 gennaio 2018, il medesimo piano di adeguamento prevede un graduale aggiustamento che assicuri, entro l'anno 2019, il pagamento del contributo minimo alle agevolazioni per le fonti rinnovabili previsto dalle Linee Guida;
- con la deliberazione 507/2017/R/eel, in seguito alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, sono date disposizioni alla Cassa in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, con riferimento all'anno 2015 e alla regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 2014, con l'eccezione delle imprese che risultano in condizione di sovracompensazione;

- non risultano ancora adottate le disposizioni che verranno assunte dal Parlamento e dal Governo in attuazione della decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
- l'apertura, presso la Cassa, del portale, ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016 risulta urgente, in relazione, da una parte, all'esigenza di garantire tempistiche certe di erogazione delle agevolazioni alle imprese aventi diritto, dall'altra, di raccogliere dati utili nel caso, auspicato dall'Autorità, dell'avvio del sistema "ex ante" delle agevolazioni contestualmente alla riforma degli oneri generali per clienti non domestici, che ai sensi del decreto legge 244/16 è previsto che entri in vigore dal 1 gennaio 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, del decreto legge 91/14, dispone la riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW prevedendo che dette riduzioni non siano cumulabili con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- la deliberazione 518/2014/R/eel, di prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, ha previsto due meccanismi diversi per garantire l'esclusione dei benefici di cui all'articolo 23 del decreto legge 91/14 dei punti di prelievo nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica; e, in particolare
 - i. che per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW detti benefici siano applicati indistintamente dai distributori, e che successivamente per le imprese a forte consumo di energia elettrica essi siano annullati a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni da parte della Cassa;
 - ii. che per i punti di prelievo in media tensione l'esclusione sia applicata direttamente dai distributori, prevedendo, di fatto, due livelli diversi di aliquote per le imprese a forte consumo di energia elettrica e per gli altri utenti;
- la deliberazione 801/2016/R/eel ha, pertanto, previsto che la Cassa procedesse, nell'ambito del riconoscimento delle agevolazioni relative all'anno 2015, allo scomputo da applicare ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e ai relativi consumi nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 518/2014/R/eel;
- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto di rimuovere, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la differenziazione tra la struttura tariffaria degli oneri delle componenti tariffarie A per i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia

elettrica rispetto alla struttura tariffaria applicata ai punti di prelievo nella titolarità di altre imprese;

- pertanto, con la deliberazione 657/2015/R/com, a partire dal 1 gennaio 2016, è stata abolita la distinzione tra punti in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri punti in media tensione, con la conseguenza che, di fatto, nel corso del 2016 anche alle prime sono stati applicati da parte dei distributori i benefici di cui al decreto legge 91/14;
- la parte motiva della deliberazione 657/2015/R/com ha evidenziato come la distinzione tra punti in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri punti in media tensione può venire regolata a consuntivo in sede di riconoscimento degli incentivi alle imprese a forte consumo di energia elettrica, a valle della chiusura del procedimento presso la Commissione Europea;
- quanto previsto dalle deliberazioni 668/2015/R/eel e 657/2015/R/com è stato applicato per tutto l'anno 2016;
- peraltro, la parità di trattamento tra i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispetto ai punti di prelievo nella titolarità di altre imprese nel 2016 ha come conseguenza che per il medesimo anno non risulta necessario provvedere ai conguagli relativamente alla applicazione della componente tariffaria A_E e delle aliquote per consumi superiori a 8 GWh/mese (per la media tensione) o a 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 801/2016/R/eel è stato previsto, tra l'altro, che, ai fini della raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2015, la Cassa introducesse un campo obbligatorio relativo al "codice identificativo del sistema SEU/SESEU, rilasciato da Terna Spa";
- ciò in vista di una futura regolazione delle partite economiche di competenza 2015 ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel, di prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo;
- la deliberazione 276/2017/R/eel ha abrogato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, le disposizioni della deliberazione 609/2014/R/eel;
- con la deliberazione 276/2017/R/eel, l'Autorità ha aggiornato il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e altri provvedimenti dell'Autorità a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16 e in esito alla consultazione di cui al documento per la consultazione 653/2016/R/eel relativo all'identificazione dei clienti del sistema elettrico cosiddetti "nascosti", cioè dei clienti finali a cui è attribuita un'unità di consumo

ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito;

- attualmente, il comma 9.2 del TISDC definisce il 28 febbraio 2018 quale data ultima entro cui i clienti finali “nascosti” possono chiedere, tra l’altro, di essere identificati come un ASDC.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 629/2017/R/eel, l’Autorità ha dato disposizioni alle imprese distributrici e ai venditori per le imprese a forte consumo di energia elettrica in ordine a fatturazione e rateizzazione dei conguagli relativi agli anni 2014 e 2015 della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1*bis* dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- come sopra ricordato, a partire dal 1 gennaio 2015, per i punti di prelievo in media tensione sono stati previsti due livelli diversi di aliquote per le imprese a forte consumo di energia elettrica e per gli altri utenti, in quanto ai secondi sono stati riconosciuti i benefici di cui all’articolo 23 del decreto legge 91/14.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che la Cassa, in relazione agli approfondimenti richiesti in data 16 settembre 2017 in merito ai dati sul VAL, trasmetta, all’Autorità, i risultati dei suddetti approfondimenti, nonché, qualora se ne rilevi la necessità, eventuali proposte migliorative in merito ai fini della raccolta dei dati relativi all’anno 2016;
- prevedere, entro il 16 ottobre 2017, l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2016, con le stesse modalità previste per l’anno 2015 dalle deliberazioni 801/2016/R/eel, 81/2017/R/eel e 134/2017/R/eel, ad eccezione di eventuali modifiche da adottare in esito agli approfondimenti di cui al precedente alinea in merito alla raccolta dei dati del VAL per il medesimo anno 2016;
- prevedere che, in ragione dell’urgenza riscontrata, sia necessario ridurre a 45 giorni la durata della fase di raccolta dei dati e pertanto prevedere la conclusione della raccolta dei dati relativi al 2016 entro il 30 novembre;
- ai fini di quanto sopra, procedere alla determinazione delle aliquote sulla cui base computare le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con le disposizioni già adottate per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’anno 2016, definire le modalità per procedere allo scomputo dei benefici di cui all’articolo 23 del decreto legge 91/14 di fatto riconosciuti nel corso del 2016 ai punti di prelievo

- in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e ai punti di prelievo in media tensione delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- prevedere che la Cassa verifichi i dati forniti dalle imprese relativamente all'anno 2016 analogamente a quanto fatto in relazione ai dati relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, in conformità alla disciplina prevista nei rispettivi provvedimenti;
 - ai fini di cui al precedente punto, stabilire le modalità di trasmissione dei dati relativi ai consumi 2016 da parte dei distributori alla Cassa, in analogia con quanto già previsto per i dati degli anni 2013, 2014 e 2015, tenendo conto anche della necessità di distinguere i consumi dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ai fini dello scomputo di cui al comma 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel;
 - a seguito dell'abrogazione della deliberazione 609/2014/R/eel, eliminare la rilevazione del dato relativo al "codice identificativo del sistema SEU/SESEU, rilasciato da Terna Spa (SSPC_XX)";
 - confermare le modalità già applicate per gli anni 2013, 2014 e 2015 per la definizione del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni per tali imprese nell'anno 2016;
 - rinviare a successivo provvedimento la disciplina delle modalità e delle tempistiche della regolazione delle partite economiche di competenza dell'anno 2016;
 - integrare le disposizioni della deliberazione 629/2017/R/eel prevedendo che i conguagli per l'anno 2015 di cui alla medesima deliberazione tengano conto anche di quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legge 91/14

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni per il calcolo delle agevolazioni di competenza 2016

- 1.1 Le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissate come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 1.2 La Cassa applica ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e ai punti di prelievo in media tensione e ai relativi consumi nella titolarità dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al successivo comma 3.4 e successivi aggiornamenti i valori indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni alla Cassa per gli approfondimenti sul VAL

- 2.1 Entro il 2 ottobre 2017 la Cassa in esito agli approfondimenti sui dati del VAL 2011-2015 raccolti, qualora se ne rilevi la necessità, sottopone all’Autorità proposte migliorative in merito alla metodologia da utilizzare ai fini della raccolta dei dati per il calcolo del VAL.
- 2.2 Con determina del Direttore Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità sono apportate eventuali modifiche e integrazioni alle modalità di raccolta dei dati VAL ai fini della raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Articolo 3

Disposizioni operative alla Cassa per la raccolta delle dichiarazioni 2016

- 3.1 Entro il 16 ottobre 2017, la Cassa provvede all’apertura del portale ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2016, secondo le modalità già stabilite per il 2015 delle deliberazioni 801/2016/R/eel, 81/2017/R/eel e 134/2017/R/eel, con l’eccezione delle eventuali modifiche di cui al precedente comma 2.2 e di quanto previsto dal successivo comma 3.2.
- 3.2 Ai fini della raccolta delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3.1, il dato di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 801/2016/R/eel è abrogato.
- 3.3 Le imprese a forte consumo di energia elettrica rilasciano la dichiarazione con i dati 2016 entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dall’apertura del portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni. Decorso tale termine, la dichiarazione non potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni.
- 3.4 La Cassa pubblica l’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2016 (di seguito: elenco 2016) entro 30 giorni successivi al termine di cui al precedente comma 3.3.
- 3.5 Contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente comma 3.4, la Cassa pubblica un ulteriore elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite per l’anno 2016, ma che sono ancora soggette ai controlli di cui al comma 5.1.
- 3.6 La Cassa pubblica mensilmente un aggiornamento degli elenchi di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 in esito ai controlli di cui al comma 5.1.
- 3.7 Con successivo provvedimento sono disciplinate le modalità e le tempistiche di regolazione delle partite economiche afferenti alle agevolazioni per le imprese incluse nell’elenco di cui al precedente comma 3.4.

Articolo 4

Disposizioni per le imprese distributrici di energia elettrica

- 4.1 Entro il 30 novembre 2017, le imprese distributrici trasmettono alla Cassa l’elenco dei punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite negli elenchi

2013, 2014 e 2015, e i dati di consumo dei medesimi punti in ciascun mese dell'anno 2016, differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese), secondo la modulistica predisposta dalla medesima Cassa.

- 4.2 I dati dei punti di prelievo e dei relativi consumi in bassa tensione di cui al precedente comma 4.1 devono essere distinti tra punti di prelievo con potenza disponibile fino a 16,5 kW e punti di prelievo con potenza disponibile superiore, con le modalità operative definite dalla Cassa.
- 4.3 Per eventuali nuovi soggetti che presentano la dichiarazione per l'anno 2016, la Cassa richiede i dati di cui ai commi 4.1 e 4.2 ai distributori di riferimento.
- 4.4 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 4.3, i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati richiesti.

Articolo 5

Controlli

- 5.1 La Cassa effettua, con riferimento ai dati rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno 2016, i medesimi controlli previsti per gli anni 2013, 2014 e 2015, come disciplinati dai rispettivi provvedimenti e definiti al paragrafo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel.

Articolo 6

Copertura dei costi di Cassa

- 6.1 Per l'anno 2016, l'aliquota del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica per i costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni a favore delle imprese è fissata ad un valore non superiore al 1 per mille (uno per mille) dell'agevolazione riconosciuta, da applicare in occasione dell'erogazione della regolazione di cui al comma 3.7.
- 6.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma 6.1, la Cassa trasmette agli uffici dell'Autorità, entro il termine di cui al comma 3.4, una rendicontazione dei costi sostenuti in attuazione della disciplina in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2016, nonché delle eventuali differenze tra i contributi raccolti e le spese sostenute nel medesimo anno 2016.

Articolo 7

Integrazioni alla deliberazione 629/2017/R/eel

- 7.1 Contestualmente alla definizione dei conguagli di cui al comma 1.1 della deliberazione 629/2017/R/eel, in relazione ai medesimi soggetti individuati secondo le disposizioni del suddetto comma, le imprese distributrici provvedono a calcolare l'ammontare dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel.

- 7.2 Tutte le disposizioni della deliberazione 629/2017/R/eel relative all'anno 2015, incluse le disposizioni in merito alla rateizzazione dei pagamenti, sono applicate tenendo conto della somma degli importi di cui al comma 1.1 della medesima deliberazione 629/2017/R/eel e degli importi di cui al precedente comma 7.1.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 La Cassa pubblica sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, istruzioni operative e risposte alle domande più frequenti in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento.
- 8.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 8.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.
- 8.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni